



Servizio di esercizio e manutenzione impianti termici e F-GAS CF 303/2008

REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 7 marzo 2018

REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA

Articolo 1 - Ambito di applicazione e principi generali	3
Articolo 2 - Limiti di importi	
<u> Articolo 3 - Principio di Rotazione</u>	3
Articolo 4 – Principio di Trasparenza	4
Articolo 5 - Responsabile del Procedimento e dell'esecuzione	_4
Articolo 6 – Tipologie di affidamento	5
Articolo 7 – Determinazione a contrarre	5
Articolo 8 – L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore	a
40.000 euro	6
Articolo 9 – Scelta del contraente mediante procedura negoziata	7
Articolo 10 – Criteri di aggiudicazione	10
Articolo 11 - Commissione di gara	10
<u> Articolo 12 – Esame delle offerte e aggiudicazione</u>	11
Articolo 13 – Dimostrazione e verifica dei requisiti degli operatori	
<u>economici</u>	11
Articolo 14 - Stipulazione del contratto	13
Articolo 15 - Verifica di conformità	13
Articolo 16 - Albo Fornitori	13
<u> Articolo 17 – Indagini di mercato</u>	15
<u> Articolo 18 – Contratti a consumo</u>	16
<u> Articolo 19 – Acquisti inferiori a 1.000 euro</u>	17
<u> Articolo 20 – Acquisti effettuati con la Cassa Economale</u>	17
Articolo 21 - Rinvio Normativo	19
Articolo 22 - Modifiche al Regolamento	19
Articolo 23 - Entrata in vigore	19

Articolo 1 - Ambito di applicazione e principi generali

- 1.1. La Multiss spa, società partecipata in modo integrale dalla Provincia di Sassari ai sensi dell'art. 16, c. 7 del d.lgs 175/2016 deve procedere all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al d.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
- 1.2. Il presente Regolamento, che sostituisce il precedente Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 13 gennaio 2012, disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, in attuazione di quanto disposto dall'art. 36 del Codice dei contratti.
- 1.3. L'acquisizione di beni e servizi sotto soglia avverrà nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse).
- 1.4. La Multiss spa, stante l'iscrizione alla anagrafe di cui all'art. 33-ter del d.l. 179/2012, può temporaneamente considerarsi stazione appaltante qualificata ai sensi degli artt. 37 e 38 del codice dei contratti e può dunque procedere autonomamente alla acquisizione dei servizi e forniture fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 38 del codice.

Articolo 2 - Limiti di importi

- 2.1. L'acquisizione di forniture di beni e di servizi in economia è consentita fino all'importo di €. 221.000,00 (duecentoventunomila/00).
- 2.2. La predetta soglia viene periodicamente rideterminata con provvedimento della Commissione europea che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea come previsto dall'art. 35 comma 3 del Codice dei Contratti pubblici.
- 2.3. Il calcolo del valore e' basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, tenendo conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, o la previsione dei servizi complementari sulla base di quanto previsto dall'art. 63, c. 5 del Codice dei contratti.

Articolo 3 - Principio di Rotazione

- 3.1. La Multiss opera nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- 3.2. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nei casi in cui il precedente affidamento al contraente uscente, ovvero all'operatore economico invitato e non affidatario, abbia avuto ad oggetto una commessa identica o analoga a quella di cui trattasi.
- 3.3. La rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Multiss, in virtù di regole prestabilite (dal Codice dei contratti ovvero dalla stessa società in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi) non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati.
- 3.4. La rotazione si applicherà solo agli affidamenti, di contenuto merceologico identico o analogo, che si collocano all'interno della stessa fascia di valore.

A tal fine, si individuano le seguenti fasce di valore degli affidamenti, che corrispondono alle fasce di valore stabilite nell'albo dei fornitori:

- 1) fino a 5.000 euro;
- 2) da 5.001 euro fino a 20.000 euro;
- 3) da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
- 4) da 40.000 euro fino a 134.999 euro;
- 5) da 135.000 euro fino a 221.000 euro.

L'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirata per effetto di arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto, alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

- 3.5. L'affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e devono essere motivati in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
- 3.6. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore

economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Articolo 4- Principio di trasparenza

- 4.1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti.
- 4.2. L'Avviso dei risultati della procedura di affidamento deve contenere anche l'indicazione degli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

Articolo 5 - Responsabile del procedimento e dell'esecuzione

- 5.1. Per ciascuna acquisizione rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, la Multiss s.p.a. individua un Responsabile del procedimento, al quale sono demandati i compiti indicati dall'art. 31 del codice dei contratti nonché dalle Linee Guida n. 3 emanate dall'ANAC con la delibera 26/10/2016 n° 1096, limitatamente al rispetto di quelle norme alla cui osservanza la Multiss è soggetta.
- 5.2. Al Responsabile del procedimento competono, altresì, anche con l'ausilio operativo degli uffici preposti come da organigramma aziendale, i compiti di cura, controllo e vigilanza dell'intero procedimento di acquisizione in ogni sua fase. In particolare, il Responsabile del procedimento formula proposte agli organi competenti e fornisce dati e informazioni:
 - nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione;
 - nella fase di procedura di scelta del contraente;
 - nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
 - nella fase di esecuzione, collaudo e verifica della conformità delle prestazioni/forniture.
- 5.3. Salva diversa determinazione dell'organo competente e ove la natura della prestazione lo richieda, il Responsabile del procedimento è anche il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Articolo 6 - Tipologie di affidamento

- 6.1. Le acquisizioni di forniture di beni e di servizi sotto soglia, disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
- a) procedure negoziate;
- b) affidamento diretto.
- 6.2. La Multiss potrà sempre ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente qualora le esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, nel rispetto delle norme del Codice dei contratti, cui si rinvia.
- 6.3. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente Regolamento la Multiss può altresì procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.

Articolo 7 - Determinazione a contrarre

- 7.1. Le procedure di affidamento prendono avvio con la determina a contrarre che deve contenere, almeno:
 - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,
 - le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,
 - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni,
 - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte,
 - le principali condizioni contrattuali.
- 7.2. Nel caso di affidamento diretto, la determina a contrarre può contenere, in modo semplificato:
 - l'oggetto dell'affidamento,
 - l'importo,
 - il fornitore,
 - le ragioni della scelta del fornitore,
 - il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
 - -il possesso dei requisiti tecnico-professionali (ove richiesti).

Articolo 8 – L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000

- 8.1. I servizi e le forniture inferiori a € 40.000 (quarantamila/oo), non sono soggetti alla programmazione di cui all'art. 26 del codice dei contratti.
- 8.2. Per tali servizi e forniture è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
- 8.3. La procedura prende avvio con la determina a contrarre che contiene gli elementi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento.
- 8.4. La Multiss potrà individuare la platea dei potenziali affidatari acquisendo dati, informazioni, e documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni.
- 8.5. La scelta dell'affidatario sarà adeguatamente motivata dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Multiss deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. Per il fine suddetto è possibile ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
- 8.6. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
 - a) idoneità professionale (es. l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo);
 - b) capacità economica e finanziaria (es. dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, o altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali);
 - c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento (es. l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico).
- 8.7. La Multiss ha la facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici nonché di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva, in casi specifici,

e alle condizioni dettate dal comma 11 dell'art. 103 del Codice dei contratti.

Articolo 9 - Scelta del contraente mediante procedura negoziata

- 9.1. Per le forniture dei beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) e fino a 221.000,00 euro (duecentoventunomila/00), l'affidamento avviene attraverso la consultazione di operatori economici scelti da Multiss S.p.A. mediante procedura negoziata nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
- 9.2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre che contiene le informazioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento nonché l'indicazione del procedimento applicato per la selezione dei fornitori.
- 9.3. Gli operatori economici da invitare vengono individuati dal RUP, sulla base di indagini di mercato di cui all'art. 17 del presente Regolamento ovvero tramite l'Albo Fornitori di cui all'art. 16.
- 9.4. Il numero minimo di operatori da invitare deve essere proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, non può essere inferiore a 5 (cinque), qualora vi siano in tale numero operatori idonei.
- 9.5. I criteri di selezione dei soggetti da invitare, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza sono indicati nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'albo.
- 9.6. Nell'avviso verrà altresì indicato il numero massimo di operatori che verrà selezionato ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, se non si ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'albo.
- 9.7. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello ritenuto e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'albo dei fornitori criteri ulteriori di selezione si potrà procedere a sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'albo. In tale ipotesi, la Multiss rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né

- siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- 9.8. La lettera d'invito, da inoltrare a mezzo pec, o quando ciò non sia possibile tramite lettera, in conformità di quanto disposto dall'art. 75, c. 3 del Codice, o con le specifiche modalità previste dal mercato elettronico deve contenere le seguenti informazioni minime:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economicofinanziari/tecnico-organizzativi richiesti all'operatore economico o nel caso di operatore economico scelto nell'albo fornitori di cui all'art. 16 del presente Regolamento, la conferma del possesso dei requisiti in base ai quali è stato inserito nell'albo;
 - c) il termine di presentazione delle offerte e il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) la misura delle penali,
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) le garanzie eventualmente richieste;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la Multiss valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che: a) l'esclusione del 20% o del 10% delle offerte ammesse è applicata sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) si accantonano solo quelle offerte necessarie per raggiungere la soglia del 20% (o del 10%), indipendentemente dalla presenza di più offerte con identico ribasso percentuale; c) a prescindere dal metodo sorteggiato,

- deve essere indicato il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;
- 1) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico se predisposti;
- m)la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o la commissione di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa;
- n) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- o) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.

Articolo 10 - Criteri di aggiudicazione

- 10.1.La scelta del contraente avviene in conformità a quanto previsto nella lettera d'invito, in uno dei seguenti modi:
- a) in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: da valutarsi in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo della prestazione, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, l'assistenza tecnica.
- b) con il criterio del minor prezzo qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 95, c. 4, del codice dei contratti.

Articolo 11 - Commissione di gara

- 11.1.Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice.
- 11.2.I commissari devono essere nominati fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 del Codice, fatta salva la possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione.
- 11.3. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice viene nominata secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate.
- 11.4. Compete, in particolare, alla commissione di gara:

- a) accertare che ciascun concorrente soddisfi i requisiti e le condizioni di partecipazione alla procedura;
- b) verificare l'ammissibilità delle offerte;
- c) valutare le offerte;
- d) verificare l'eventuale anomalia delle offerte;
- e) predisporre la graduatoria dei concorrenti;
- f) proporre al Responsabile Unico del Procedimento l'aggiudicazione.
- 11.5.La Commissione documenta la propria attività redigendo apposito verbale.

Articolo 12 - Esame delle offerte e aggiudicazione

- 12.1.L'esame delle offerte, la valutazione e l'aggiudicazione delle stesse sono effettuate, per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, dal RUP, mentre per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dalla commissione di cui al precedente art. 11.
- 12.2.Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il verbale dovrà contenere in particolare, le seguenti informazioni:
 - a) oggetto e valore del contratto;
 - b) nomi dei candidati/offerenti presi in considerazione;
 - c) nome dei candidati/offerenti esclusi e motivi dell'esclusione;
 - d) nome dell'aggiudicatario e motivi della scelta;
 - e) motivazione dell'eventuale mancata aggiudicazione.
- 12.3. Può essere prevista nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 98 del Codice, fatta eccezione per il caso in cui il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci.

Articolo 13 – Dimostrazione e verifica dei requisiti degli operatori economici

- 13.1.La dimostrazione e la verifica dei requisiti avviene :
 - per importi fino a 5.000,00 euro sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00 e successiva modificazioni, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice e speciale, se previsti, unitamente alla

consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento. effettuare, preventivamente di successivamente, le verifiche ritenute opportune. Laddove, all'esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti in questione, la Multiss, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede alla risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta:

- per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto si può procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00 e successiva modificazioni, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice e speciale, se previsti. La Multiss, prima di procedere alla stipula del contratto, consulta comunque il casellario ANAC ed effettua la verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Resta ferma la possibilità, procedimento, responsabile del di effettuare. preventivamente e successivamente, verifiche ritenute le opportune;
- per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la Multiss, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
- per importi superiori a 40.000 euro la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall'art. 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.
- 13.2.La Multiss può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di

autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

Articolo 14 - Stipulazione del contratto

- 14.1.La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (o strumenti analoghi utilizzati negli Stati membri dell'UE).
- 14.2. Per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni.

Articolo 15 - Verifica di conformità

- 15.1. I servizi e i beni acquisiti ai sensi del presente Regolamento sono soggetti a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali secondo quanto previsto dall'art. 102 del Codice dei contratti.
- 15.2.Il certificato di verifica di conformità può essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 16 - Albo Fornitori

- 16.1. La Multiss è dotata di un Albo Fornitori, costituito nel rispetto di quanto previsto dal precedente Regolamento per gli acquisti in economia.
- 16.2. Tale albo rimarrà in vigore fino a quando sarà revisionato nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti e delle Linee Guida adottate dall'ANAC, sulla base delle disposizioni seguenti.
- 16.3. Sul sito internet della Multiss, nella categoria "società trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" sarà pubblicato l'avviso di costituzione del nuovo albo di fornitori.
- 16.4. Il predetto avviso deve indicare:

- i requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere,
- la modalità di selezione degli operatori economici da invitare,
- le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo,
- gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
- 16.5. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a categorie.
- 16.6.La dichiarazione del possesso dei requisiti potrà avvenire attraverso formulari standard allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
- 16.7. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
- 16.8.L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
- 16.9. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la Multiss rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
- 16.10. La Multiss procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
- 16.11. L'albo è periodicamente aggiornato, con cadenza almeno annuale.
- 16.12. L'operatore economico iscritto all'albo verrà cancellato nei seguenti casi:
 - su specifica richiesta dell'interessato;
 - mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel biennio;
 - perdita dei requisiti di ordine speciale e generale dichiarati e provati al momento dell'iscrizione;
 - commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o di un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, secondo motivata valutazione della Multiss spa.
- 16.13. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
- 16.14. L'albo è pubblicato sul sito web della Multiss.

17. Indagini di mercato

- 17.1.L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Multiss.
- 17.2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
- 17.3.Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Multiss, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.
- 17.4. Nell'espletamento delle indagini di mercato la Multiss può consultare anche i cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e tenendo conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
- 17.5.L'attività di esplorazione del mercato sarà adeguatamente pubblicizzata attraverso un avviso sul sito internet della Multiss, nella sezione "società trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" per almeno 15 giorni salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni
- 17.6. Potrà essere utilizzata anche altra forma di pubblicità se ritenuta opportuna in considerazione della rilevanza del contratto e della sua contendibilità
- 17.7. L'avviso di avvio di indagine di mercato deve indicare:
 - il valore dell'affidamento,
 - gli elementi essenziali del contratto,
 - i requisiti di idoneità professionale richiesti,
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,
 - i criteri di selezione degli operatori economici,
 - le modalità per comunicare con la Multiss.

17.8. Nell'avviso di indagine di mercato la Multiss si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

Articolo 18. Contratti a consumo

- 18.1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo non superiore, di regola, all'anno finanziario, la Multiss ha la facoltà di richiedere, a non meno di cinque operatori, preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e procedere, fino all'esaurimento dell'importo massimo stabilito e man mano che il fabbisogno si verifichi, a singole ordinazioni all'operatore che ha formulato l'offerta più bassa o più conveniente.
- 18.2.Il contratto si intende esaurito al termine dell'arco di tempo stabilito per l'esecuzione dello stesso, indipendentemente dal valore raggiunto e le singole ordinazioni verranno di volta in volta liquidate, previa verifica della regolarità e conformità della prestazione.

Articolo 19 – Acquisti inferiori a 1.000,00 euro

- 19.1. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il presente regolamento nella determina a contrarre.
- 19.2.Per tali affidamenti inoltre, è consentito derogare al principio di rotazione, previa motivazione da indicare nella determina a contrarre.

Articolo 20 – Acquisti effettuati con la Cassa economale

- 20.1.La Multiss potrà effettuare gli acquisti di forniture e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali della medesima società attraverso la cassa economale, alla quale è preposto, in qualità di cassiere il Responsabile della Ragioneria.
- 20.2. Rientrano in tali spese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi relativi a:

- spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere
- imposte ed altri diritti erariali, diritti di segreteria
- giornali e pubblicazioni
- rimborso spese di trasporto per il personale
- spese per carburanti e materiali di consumo veicoli aziendali;
- pagamento di multe/contestazioni codice stradale a carico del personale
- acquisto di beni (materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;
- acquisto stampati, modulistica, cancelleria;
- spese per trasferte;
- canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet.
- 20.3.Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in euro 1.000,00.
- 20.4.La Cassa economale viene istituita all'inizio di ogni esercizio finanziario dal Direttore Generale che ne fissa il suo ammontare annuo commisurato al presunto fabbisogno aziendale su base trimestrale.
- 20.5.Il Cassiere, verificato che la spesa rientra tra quelle previste dal presente articolo provvede al loro pagamento, direttamente oppure delegando altro dipendente.
- 20.6. Ove le spese siano state anticipate, il cassiere provvede al loro rimborso, previa verifica della regolarità formale e sostanziale dell'operazione.
- 20.7. Ciascun acquisto, servizio o richiesta di pagamento per spese deve essere motivato dal richiedente che, qualora ne ricorrano i presupposti, dovrà altresì attestarne l'urgenza.
- 20.8. Le spese effettuate devono comunque essere documentate.
- 20.9.Il Cassiere registra le operazioni di cassa e redige mensilmente il Rendiconto delle spese.
- 20.10. Per le Spese effettuate dal Cassiere, mediante utilizzo del fondo economale, deve ritenersi consentito l'utilizzo di contanti, salvo diversa disposizione di legge.
- 20.11. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carta di credito, qualora il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico ovvero qualora il ricorso a tali forme di negoziazione sia economicamente vantaggioso od opportuno, al fine di una immediata reperibilità della risorsa. In caso di utilizzo della carta di credito.
- 20.12. Come chiarito dall'AVCP (ora ANAC) con propria determinazione n.4/2011, aggiornata con la Delibera ANAC n. 556

del 31 maggio 2017, le spese sostenute con la Cassa economale non rientrano nell'ambito applicativo della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 L.n.136/2010), non essendo configurabili quali spese effettuate a fronte di contratti d'appalto ed alle stesse, pertanto, non si applica l'obbligo di acquisizione del CIG (codice identificativo gara).

Spetterà alla Multiss la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto, ed in particolare la verifica se le spese originino o meno da contratti d'appalto e se ricadono in quelle elencate nel presente articolo.

Articolo 21 - Rinvio Normativo

- 21.1. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale per gli affidamenti ivi previsti. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai principi e alle norme di cui al Codice dei contratti pubblici e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili ed applicabili.
- 21.2. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero essere modificate le disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano gli acquisti oggetto del presente regolamento, queste, qualora incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie, nazionali, regionali sopravvenute.

Articolo 22 - Modifiche al Regolamento

22.1. Eventuali modifiche al Regolamento devono essere approvate ai sensi dello Statuto della Multiss s.p.a..

Articolo 23 - Entrata in vigore

- 23.1.Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione, ai sensi dello Statuto della Multiss S.p.A..
- 23.2.Le procedure in corso alla predetta data restano disciplinata dal precedente regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci in data 13 gennaio 2012.